ASDI
ASSEGNO SOCIALE DI DISOCCUPAZIONE PER EX BENEFICIARI NASPI

Erogazione economica di sostegno al reddito rivolta ai lavoratori disoccupati che hanno percepito per intero la Naspi e si trovano in una condizione economica di bisogno. L'ASDI è nato con la finalità di ricollocare, inoltre, quei lavoratori disoccupati che non abbiano ancora raggiunto i requisiti per richiedere la pensione anticipata di vecchiaia.

REQUISITI

Presenza nel nucleo familiare di almeno un minorenne;
Età pari o superiore a 55 anni e mancata maturazione dei requisiti di pensione anticipata di vecchiaia.
Soddisfatto almeno uno dei due requisiti, è necessario, inoltre:
Essere in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19, d.lgs. 150/2015, al termine del periodo di fruizione della NASpI. Hanno diritto all'ASDI anche coloro che svolgono una attività lavorativa da cui derivi un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale;
Possedere un'attestazione ISEE in corso di validità, con un valore pari o inferiore a 5.000 euro e avere già presentato, all'atto della domanda, una DSU;
Aver sottoscritto un patto di servizio personalizzato presso i competenti servizi per l'impiego, ai sensi dell'articolo 20 d.lgs. 150/2015;
Non aver fruito dell'ASDI per più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della Naspi e comunque per più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine.

DOMANDA

La domanda deve essere inviata dall'interessato entro il termine perentorio di **30 giorni** a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della Naspi attraverso il Patronato

IL LAVORO E' COMPATIBILE CON L'ASDI?

E' compatibile con lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato o con l'avvio di una attività lavorativa autonoma o di impresa individuale nei limiti di compatibilità e con gli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 9 e 10, d.lgs. 22/2015.
In caso di nuova occupazione, con contratto di lavoro subordinato, il soggetto percettore di ASDI deve sempre comunicare all'INPS il reddito presunto derivante dall'attività, **entro il termine di 30 giorni** dall'inizio della stessa.
In caso di avvio di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti, ai sensi dell'articolo 13, Testo Unico delle imposte sui redditi, il soggetto beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività o entro un mese dalla domanda di ASDI se l'attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre dalla stessa.
Il tirocinio, invece, non essendo considerato un rapporto di lavoro vero e proprio, è compatibile con l'ASDI.

IMPORTO

L'importo dell'ASDI è pari al **75% dell'ultima mensilità di Naspi** percepita e comunque in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale, ma tale importo può essere decurtato (pari a un quarto di una mensilità) nel caso di:

- mancata presentazione per la prima volta del percettore ASDI, in assenza di giustificato motivo, alla convocazione da parte del Centro per l'Impiego competente;
- mancata presentazione per la seconda volta del percettore ASDI, in assenza di giustificato motivo, alla convocazione da parte del Centro per l'Impiego competente;
- mancata partecipazione, per la prima volta, alle iniziative di orientamento;

Inoltre, l'ASDI è ridotto di un importo pari all'80% del reddito previsto in caso di:

- nuova occupazione, con contratto di lavoro subordinato, dalla quale derivi un reddito inferiore al minimo annuo escluso da imposizione fiscale, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro;
- avvio di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, dalla quale si ricavi un reddito che corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13, Testo Unico delle imposte sui redditi.

Alla luce del collegamento con la Naspi, che è calcolata e pagata in giorni, l'ASDI viene erogato con le medesime modalità